

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, merita indubbiamente plauso, avendo riordinato ed unificato le norme preesistenti in questa materia.

In relazione al particolare rilievo delle finalità di carattere sociale al cui conseguimento la legge stessa era diretta, cioè ad un positivo inserimento dei soggetti protetti nella vita economico-produttiva del Paese, sono stati istituiti nuovi organi rappresentativi democratici, adeguate procedure, idonei strumenti di lavoro.

Rilevazioni e sondaggi svolti in numerose province dimostrano che la nuova disciplina è stata compiutamente recepita dalla realtà sociale cui era diretta e le diverse decine di migliaia di avviamenti effettuati in poco più di un anno, illustrano da sè i risul-

tati conseguiti nell'applicazione della legge stessa.

A tal fine ha senza alcun dubbio contribuito l'efficienza e la funzionalità degli Uffici del lavoro che hanno assolto gli adempimenti amministrativi ad essi demandati, con responsabile consapevolezza della delicata funzione da espletare.

Questi Uffici che già da tanti anni provvedevano ai collocamenti obbligatori degli invalidi del lavoro, orfani e vedove; degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei profughi, delle vedove ed orfani dei caduti per servizio, degli ex tbc, dei sordomuti, hanno affrontato e risolto i nuovi aspetti di questo importante impegno di lavoro, con la consueta alacrità, passione e competenza.

Infatti con impegno e tempestività scevri da ogni spirito di improvvisazione sono state adeguatamente potenziate le apposite sezioni specializzate degli Uffici addette ai col-

locamenti obbligatori, al fine di rendere efficace ed operante la nuova legge, in relazione alle varie modifiche, integrazioni ed abrogazioni introdotte nella legislazione sui collocamenti protetti, relative alla individuazione dei soggetti beneficiari, dei soggetti obbligati, delle aliquote complessive e delle quote riservate alle singole categorie, allo « scorrimento » dei resti, alla concessione degli esoneri, all'applicazione delle sanzioni agli eventuali contravventori. Nè è da sottovalutare che a questa sezione, in casi particolari, viene affiancata l'attività del servizio sociale istituito presso ogni ufficio provinciale, per la soluzione delle problematiche che dimostrino la necessità di tale tipo di intervento. Nè in minor rilievo è da porre l'utilità della capillare organizzazione strutturale che attraverso le proprie sezioni zonali, comunali e frazionali, gli Uffici del lavoro sono stati in grado di porre al servizio di tutte le categorie di minorati per il più agevole espletamento di ogni adempimento amministrativo.

I risultati positivi conseguiti sono altresì di incentivo e di indirizzo per il perfezionamento e la modifica di alcune norme.

Nel corso dell'applicazione della predetta legge, infatti, si sono manifestate varie carenze, sia nel senso di lacune vere e proprie della normativa, sia nel senso di una non chiara manifestazione dell'intento del legislatore.

A determinare questi inconvenienti ha senza dubbio contribuito l'urgenza con cui fu varato il provvedimento, negli ultimi giorni della IV legislatura.

Sulla base dell'esperienza maturata in questo lasso di tempo è stato redatto il presente disegno di legge concernente modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e ad esplicitazione di queste modifiche aggiungiamo un breve commento ad ogni articolo del disegno di legge.

Articolo 1. — L'articolo 8 della vigente legge non chiarisce quali siano i limiti di età per il riconoscimento della condizione di orfano o equiparato. Motivi di opportunità hanno indotto a considerare tali coloro che non hanno raggiunto la maggiore età al

momento della morte del genitore o della causa invalidante delle sue capacità lavorative in modo permanente. È fatta salva la possibilità di iscrizione per coloro che pur avendo raggiunto la maggiore età al momento del verificarsi dei fatti suddetti fossero a carico del genitore; anche in merito a ciò sorgono difficoltà, specie per quanto riguarda la documentazione riguardante la dimostrazione della vivenza a carico.

Ad evitare incertezze e possibili sperequazioni di trattamento al momento della iscrizione negli elenchi previsti dalla legge è opportuno precisare il limite di età di iscrizione, fissando questo ad un momento successivo al ventunesimo anno di età in modo da comprendere anche in gran parte di quelle ipotesi di vivenza a carico dopo il raggiungimento della maggiore età. Tale limite, che dovrebbe essere il trentesimo anno di età, dovrebbe essere riferito al momento dell'iscrizione dell'orfano o equiparato e non al fatto che gli dà titolo all'iscrizione; e ciò per garantire un collocamento agevolato soltanto a coloro che veramente, a causa della morte del genitore o della sua totale invalidità, si trovano in difficoltà nel periodo di inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 2. — Dalla pratica applicazione della vigente legge è emerso che, a causa della concentrazione industriale in precise aree economiche del Centro-Nord, si verifica in alcune province, una disponibilità di posti che restano scoperti per esaurimento delle categorie beneficiarie, mentre, in altre province, i soggetti protetti disoccupati restano iscritti a migliaia negli elenchi degli aspiranti, per insufficienza di posti disponibili. Si avverte pertanto la necessità che venga instaurato un procedimento che consenta, ai soggetti protetti delle province ad elevato indice di disoccupazione di fruire dei posti disponibili in altre province per esaurimento degli aventi diritto, analogamente a quanto previsto per la compensazione territoriale istituita a favore dei datori di lavoro.

Una procedura diretta a realizzare in questo settore una migrazione interna dei lavo-

ratori che vi abbiano interesse, eviterebbe altresì qualsiasi tentativo di evasione alla legge che potrebbe essere conseguito attraverso la concentrazione delle aliquote — a seguito di compensazione territoriale per motivi oggettivamente validi — in province dove, per esuberante sviluppo industriale, è notoria la carenza di soggetti aspiranti al beneficio delle assunzioni obbligatorie.

Articolo 3. — L'articolo 3 contiene anzitutto una importante modifica della vigente disciplina, diretta a favorire l'occupazione di un maggior numero di soggetti beneficiari.

Infatti la legge vigente, mentre ha incluso tra i datori di lavoro soggetti alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie le imprese da trentasei a cinquanta dipendenti, d'altro canto ha esonerato da ogni obbligo le aziende da undici a trentacinque dipendenti, prima soggette all'assunzione degli invalidi militari e civili di guerra.

Dopo circa due anni di applicazione della precipitata legge, si rileva che tutte le aliquote imponibili sono state coperte, mentre migliaia di invalidi restano ancora iscritti nei ruoli degli inoccupati e pertanto occorre reperire nuovi posti di lavoro onde non resti frustrata la finalità sociale che la legge mira a conseguire.

Risulta quindi necessaria l'inclusione, tra i soggetti obbligati, delle aziende aventi da undici a trentacinque dipendenti, che, come è noto, costituiscono il gruppo più numeroso degli operatori economici, specialmente nelle zone a modesto livello di industrializzazione del Centro-Sud, dove la mancanza di grossi complessi imprenditoriali ed il frazionamento della produzione in aziende di piccole dimensioni determinano una notevole riduzione delle possibilità di occupazione degli invalidi. Il completo esonero di ogni obbligo per le aziende che occupano fino a trentacinque dipendenti è altresì da abolire in quanto la rigidità di tale limite frena anche l'occupazione dei lavoratori validi perchè ove appena possibile, le aziende si preoccupano di ridurre il personale al di sotto del limite d'obbligo.

Si rende pertanto necessario estendere l'obbligo dell'assunzione degli invalidi anche alle aziende con un organico da undici a trentacinque dipendenti per un'aliquota complessiva del 10 per cento (anzichè del 15 per cento) così opportunamente ridotta in considerazione del più modesto potenziale economico di questa categoria di imprese.

Nella nuova formulazione dell'articolo 11 viene altresì inserito un espresso richiamo circa l'efficacia del successivo articolo 30 che prevede il mantenimento in servizio, dei soggetti protetti, assunti obbligatoriamente in servizio, prima dell'entrata in vigore della legge vigente.

Infatti, poichè l'articolo 9 prevede a favore delle varie categorie di beneficiari singole quote di riserva è, in pratica, ricorrente l'impossibilità di conciliare le due esigenze nei frequenti casi di situazioni occupative determinatesi prima dell'entrata in vigore della vigente legge, in adempimento ad obblighi derivanti da aliquote diverse dalle attuali.

Gli Uffici del lavoro, anche sulla base di istruzioni interne, considerano preminente le singole quote di riserva previste dall'articolo 9 sicchè il carico complessivo supera il 15 per cento suddetto, mentre al contrario, i soggetti obbligati ritengono adempiuto comunque il precetto di legge con l'occupazione di un numero di beneficiari complessivamente pari al 15 per cento del personale valido, operando una compensazione tra unità eccedenti di una categoria e scoperture in altra.

L'articolo 30 — norma transitoria — lungi dal dirimere il dissidio tra il primo comma dell'articolo 9 ed il primo comma dell'articolo 11 data la sua dizione non univoca, può avallare l'una o l'altra interpretazione.

Si propone quindi un'interpretazione autentica dell'articolo 30 con l'affermazione che la quota complessiva del 15 per cento può essere superata nei casi da esso contemplati.

Articolo 4. — A favore degli appartenenti alle categorie protette che concorrano a po-

sti delle carriere direttive e di concetto presso le pubbliche amministrazioni, la legge vigente già stabilisce una riserva dei posti messi a concorso, che debbono essere attribuiti ad invalidi ed assimilati, « fino a che non sia raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico ».

Articolo 5. — La concessione di esoneri è un provvedimento amministrativo che trae le motivazioni di merito e di opportunità dall'esame e dalla valutazione di precise circostanze locali ed ambientali; infatti competenti ad esprimere pareri in merito sono le rispettive commissioni provinciali.

In applicazione delle norme e dei principi in atto vigenti in materia di decentramento di funzioni e snellimento burocratico, appare inopportuno cumulare presso un organo centrale (Ministero del lavoro) la attribuzione di compiti che, in pratica, non necessitano di apprezzamenti e valutazioni di carattere globale ma dovranno essere espletati in base a riferimenti e valutazioni di singole e circoscritte situazioni di fatto.

Ciò premesso, e sottolineata la necessità di una definizione il più sollecita possibile delle pratiche di esonero, ne consegue la necessità di una norma che devolva al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, la competenza in merito alla decisione delle domande stesse e contemporaneamente fissi un termine perentorio per l'emanazione di tale provvedimento.

Articolo 6. — Rientra nella ordinaria prassi legislativa che, all'atto dell'istituzione di una commissione, venga espressamente prevista l'attribuzione delle funzioni di segreteria che sono necessarie al regolare funzionamento di un organo collegiale. Per motivi di praticità e competenza queste vengono normalmente attribuite ad un impiegato dell'Ufficio presso cui ha sede la commissione. La disposizione che si introduce colma una lacuna evidente, tenuto conto dell'enorme carico di lavoro che deve essere svolto dalle commissioni, relativo all'aggiornamento degli elenchi trimestrali, alla formazione delle graduatorie, allo scorrimento dei resti, all'assegnazione delle aliquote di

sponibili per esaurimento di aspiranti, all'esame delle richieste di esonero ed alle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti.

Articolo 7. — L'articolo 16, quarto comma, della legge vigente prescrive l'obbligo per i privati datori di lavoro di richiedere agli Uffici i lavoratori beneficiari del collocamento obbligatorio.

Tale prescrizione condiziona l'avviamento dei beneficiari ad una iniziativa del soggetto obbligato il quale ha tutto l'interesse di rinviarla il più a lungo possibile creando per gli organi del collocamento serie difficoltà.

È vero che l'Ispettorato del lavoro, a norma dell'articolo 23, secondo comma, può elevare contravvenzione agli inadempienti, ma è necessario considerare che l'iter per arrivare alla sanzione è lungo e complesso, mentre i lavoratori hanno immediato bisogno di essere collocati.

Per ovviare a tale grave inconveniente, si propone considerare la denuncia semestrale, che i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere ai sensi dell'articolo 21, come implicita richiesta delle unità mancanti per il completamento delle aliquote previste per ogni categoria. Potrebbe essere fatta salva la facoltà di scelta (richiesta nominativa) prevista dalle norme in atto, purchè il datore di lavoro l'eserciti in uno con l'invio della denuncia semestrale.

Il mancato esercizio di detta facoltà, contestualmente all'invio della denuncia priverebbe il datore di lavoro, per il semestre relativo, della possibilità di avanzare richiesta nominativa per quelle qualifiche indicate all'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Articolo 8. — Ai sensi del quinto comma della vigente legge, le pubbliche amministrazioni possono procedere direttamente, senza alcun preventivo nulla-osta del competente Ufficio del lavoro, all'assunzione dei riservisti.

Questo sistema porta a degli inconvenienti non lievi.

In primo luogo possono essere assunti soggetti che non hanno tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere considerati beneficiari del collocamento; conseguenza immediata ne è l'annullamento dell'assunzione effettuata con grave danno per il lavoratore interessato.

In secondo luogo, gli organi del collocamento non sono messi in condizione di rilevare con tempestività l'andamento della situazione occupazionale nella provincia. Infatti soltanto dall'esame delle denunce semestrali del personale in servizio, gli Uffici potranno venire a conoscenza delle assunzioni effettuate dagli enti pubblici.

E le ripercussioni negative di tale sfasamento nella ricezione delle notizie, non si esauriscono soltanto nel campo statistico ma soprattutto si avvertono nel momento della distribuzione dei resti (art. 17, primo comma, lettera *d*) e nello scorrimento, dei posti disponibili (art. 17, primo comma, lettera *c*), provvedimenti che sono connessi con l'indice semestrale dei lavoratori disponibili nella provincia. Tali inconvenienti sono di maggiore evidenza poi nelle province siciliane, dove il controllo dello stato di disoccupazione viene effettuato bimestralmente.

Per tali motivi, si propone di instaurare l'obbligo per gli enti pubblici di richiedere il nulla-osta per l'avviamento dei beneficiari.

Inoltre è da abolire la facoltà di scelta illimitata che viene attribuita dal quinto comma in esame alle pubbliche amministrazioni anche per l'assunzione di minorati privi di qualificazione.

Una discriminazione tra datori di lavoro pubblici e privati in questo campo, cioè la attribuzione di un particolare privilegio nella scelta della manodopera non qualificata, non trova alcun fondamento, nè morale nè pratico.

In un settore in cui l'interesse primario che la legge intende tutelare è la protezione sociale del soggetto beneficiario del collocamento obbligatorio attraverso apposite graduatorie, si può e si deve ritenere sufficientemente soddisfatto ogni contrapposto interesse alla selezione dei dipendenti da assumere, attribuendo alle pubbliche ammi-

nistrazioni le stesse facoltà di scelta attribuite ai privati datori di lavoro, nell'assunzione di lavoratori qualificati e specializzati.

Articolo 9. — L'esperienza maturata durante circa due anni di pratica applicazione della legge ha messo in evidenza un espediente che consente un'abile evasione agli obblighi di assunzione posti dalla legge. Questa viene realizzata mediante la presentazione di una richiesta numerica per qualifiche di elevata specializzazione di cui, ovviamente, non esiste disponibilità negli elenchi.

In questi casi gli Uffici non sono in grado di evadere tali richieste, e, nel contempo, la ditta non può essere assoggettata alla sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 23 perchè ha ottemperato all'obbligo di richiedere l'assunzione di minorati.

È necessaria quindi una norma che espressamente impedisca questa possibilità di evasione alle disposizioni di legge.

Articolo 10. — Ove venga riconosciuta la indubbia utilità sociale di una procedura che consenta ai disoccupati iscritti negli elenchi di province di modesta possibilità occupativa, di concorrere alla copertura di aliquote rimaste disponibili in altre province, per esaurimento di tutte le categorie protette, è necessario che il compito della distribuzione dei posti vacanti tra le province concorrenti venga svolto dalla competente sottocommissione centrale, come previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

Articolo 11. — Come è noto i pubblici concorsi vengono banditi con ricorrenza imprevedibile, il loro svolgimento esige tempi abbastanza lunghi e, spesso, la nomina dei vincitori avviene a distanza di anni dall'emissione del bando.

Non può essere ragionevolmente richiesto che il soggetto protetto resti iscritto negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento — e pertanto disoccupato — per lunghi anni, in attesa del bando prima, e poi per tutto lo svolgimento del concorso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pretendere il requisito dello stato di disoccupazione significa svuotare di contenuto pratico quanto disposto all'ultimo comma dell'articolo 12 a favore dei minorati che partecipano ai pubblici concorsi.

A tale inconveniente può facilmente evitarsi mediante l'istituzione di speciali elenchi in cui andranno iscritti i soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, ad eccezione dello stato di disoccupazione.

Articolo 12. — Poichè le maggiori difficoltà nel collocamento degli aventi titolo si sono riscontrate nel settore del pubblico impiego, si ha motivo di ritenere che la ragione preminente sia da ricercarsi nella mancanza di sanzioni a carico degli organi degli enti pubblici, in caso di mancato adempimento dell'invio della denuncia semestrale e dell'assunzione degli eventi diritto, così come stabilito per i privati datori di lavoro.

Pertanto si propone di integrare l'articolo 23 con la previsione di sanzioni a carico

degli amministratori di enti pubblici responsabili delle suddette inadempienze.

Articolo 13. — L'articolo 30 della legge vigente contiene una norma transitoria, in base alla quale gli invalidi assunti obbligatoriamente debbono essere mantenuti in servizio anche se il loro numero superi quello derivante dall'applicazione delle nuove quote d'obbligo.

Per i motivi già esposti nell'illustrazione dell'articolo 3 del presente disegno di legge si è resa necessaria un'interpretazione autentica della norma, che ribadisca il concetto che il mantenimento in servizio può comportare, ove ne ricorrano gli estremi, anche il superamento dell'aliquota generale del 15 per cento.

Onorevoli senatori, come già detto, questo disegno di legge evidenzia l'opportunità di procedere ad alcune modifiche per un migliore conseguimento delle finalità sociali perseguite dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e il proponente confida in una sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono iscritti anche gli orfani e gli equiparati indicati all'articolo 8 della predetta legge, che all'atto della domanda di iscrizione non hanno superato l'età di trenta anni.

Art. 2.

All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente comma:

« Alla copertura dei posti eventualmente disponibili per l'esaurimento degli aspiranti dopo l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, possono concorrere lavoratori appartenenti alle categorie protette, iscritti negli elenchi di altre province, secondo le valutazioni della sottocommissione centrale di cui all'articolo 18 della presente legge ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« I privati datori di lavoro che abbiano alle dipendenze più di dieci lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per un'aliquota complessiva del 10 per cento del personale in servizio; coloro che occupano più di trentacinque dipendenti dovranno assumere lavoratori appartenenti alle predette categorie per un'aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio, salvo l'aumento di tali percentuali per effetto di quanto disposto al successivo articolo 30; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono, in ogni caso, considerate unità ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che non risultino vincitori ma che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenza stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ».

Art. 5.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sostituiti dai seguenti:

« Con provvedimenti del direttore dello Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo della assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.

Le domande di esonero dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale e dovranno essere definite entro il sessantesimo giorno dalla loro presentazione ».

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le funzioni di segretario della commissione sono esercita-

te da un impiegato del ruolo degli Uffici del lavoro.

Art. 7.

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le denunce semestrali avanzate dai privati datori di lavoro ai sensi dell'articolo 21 sono da considerarsi richieste di avviamento per le scoperture evidenziate dalle denunce stesse. È fatta salva la facoltà di richiedere nominativamente i lavoratori indicati al comma sesto del presente articolo, purchè essa sia esercitata contestualmente alla denuncia di cui sopra ».

Art. 8.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sostituiti dai seguenti:

« Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le pubbliche amministrazioni e le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque dei beni, nonchè i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma, lettera *b*) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge ».

Art. 9.

Dopo il sesto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è inserito il seguente comma:

« Non possono essere avanzate richieste numeriche per qualifiche di cui non esista

disponibilità negli elenchi provinciali di cui all'articolo 19 ».

Art. 10.

Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente punto 3):

« 3) decidere, in caso di esaurimento di tutte le categorie di aspiranti di una provincia, l'assegnazione dei posti disponibili ai soggetti protetti iscritti negli elenchi di altre province, tenendo presente il rispettivo indice di disoccupazione di soggetti beneficiari ».

Art. 11.

All'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente comma:

« Saranno iscritti in elenchi speciali gli appartenenti alle categorie indicate al titolo I che non siano disoccupati ed intendano partecipare a pubblici concorsi. Gli iscritti negli elenchi speciali potranno godere del trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 ».

Art. 12.

Ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 23, della legge 2 aprile 1968, n. 482, dopo le parole: « i privati datori di lavoro » sono aggiunte le altre: « e gli amministratori degli enti pubblici ».

Art. 13.

L'articolo 30 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote d'obbligo e quindi della quota complessiva stabilita dall'articolo 11 della presente legge ».